SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1954

(16ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Disciplina dell'apprendistato » **(411)** (*Di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 158, 167, 168
CIASCA 167
DE BOSIO 163, 164, 167
GRAVA, *relatore* 158, 162, 164, 168
MARINA 162, 163, 165
QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 166, 168
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 162, 163, 164, 166, 168
ZANE 167

« Modifica dell'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione » **(580) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 155, 157, 158
ANGELINI 157, 158
BARBARESCHI, *relatore* 156, 157
DE BOSIO 156
GRAVA 157
MANCINO . . . . . *Pag.* 157
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 157
VARALDO 156, 157

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zane e Zucca.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini e per l'industria e il commercio Quarello.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione » (580).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Il terzo capoverso dell'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione è sostituito dal seguente:

« Il vettore che non sia soddisfatto del nolo

determinato dalla Direzione generale della emigrazione ha facoltà di ricorrere ad una Commissione speciale così costituita di volta in volta: un Presidente di Sezione della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della Corte medesima; membri: un esperto in materia di emigrazione, non appartenente all'Amministrazione dello Stato, scelto dal Primo Presidente della Corte di cassazione entro una terna di nomi proposta dal Ministro degli affari esteri; un componente del Consiglio superiore della marina mercantile che non sia rappresentante degli armatori, designato dal Presidente del Consiglio stesso.

« Due funzionari di grado non inferiore al VI, uno della Direzione generale dell'emigrazione ed uno del Ministero della marina mercantile interverranno nella Commissione come esperti senza diritto di voto. Fungeranno da segretari un funzionario del Ministero della marina mercantile ed uno della Direzione generale dell'emigrazione di grado non superiore al IX ».

BARBARESCHI, *relatore*. La Direzione generale dell'emigrazione ha facoltà, a norma del testo unico sulla emigrazione, di fissare i prezzi dei noli massimi di terza classe da praticarsi dai vettori di emigranti. Avverso tale determinazione il vettore ha facoltà a sua volta di ricorrere presso una speciale Commissione presieduta da un Presidente di Sezione della Corte di cassazione designato di volta in volta dal primo Presidente, e composta da un membro del Consiglio superiore dell'emigrazione, da un membro del Consiglio superiore della marina mercantile designati dai Presidenti dei rispettivi consessi.

Per la soppressione del Consiglio superiore dell'emigrazione tale Commissione non può funzionare. Il disegno di legge sottoposto ora al nostro esame colma questa lacuna proponendosi di nominare, in luogo del rappresentante del cessato Consiglio superiore della emigrazione, un esperto in materia emigratoria, non appartenente all'Amministrazione dello Stato, scelto dal primo Presidente della Corte di cassazione entro una terna di nomi proposta dal Ministro degli affari esteri. La Commissione poi verrebbe integrata da due funzionari di grado non inferiore al sesto, uno della Direzione generale dell'emigrazione ed uno del Ministero della marina mercantile, i quali però intervengono nelle riunioni nella qualità di esperti e senza diritto di voto.

La 10ª Commissione del Senato ha sempre sostenuto la necessità che tutta la materia emigratoria, invece che essere divisa fra i Dicasteri degli esteri e del lavoro, venga affidata alla competenza di quest'ultimo. Purtroppo però tale principio più volte riaffermato non ha avuto pratica attuazione. Ora, cogliendo l'occasione dall'approvazione di questo disegno di legge, sia pure di scarsa importanza, propongo di riaffermare siffatta esigenza modificando il testo dell'articolo unico nel senso che la terna, entro la quale il primo Presidente della Corte di cassazione deve scegliere un esperto di emigrazione, anzichè essere proposta dal Ministro degli affari esteri, lo sia dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Con questa modifica, che credo di non grave momento, propongo l'approvazione del provvedimento sul quale ho riferito.

DE BOSIO. Non posso non condividere gli orientamenti del relatore, ma non posso neanche ignorare le ragioni per le quali il provvedimento è stato elaborato nel testo sottoposto al nostro esame. L'esigenza che la materia emigratoria sia affidata alla competenza del Ministero del lavoro è una esigenza reale che abbiamo sempre riconosciuto, ma allo stato dei fatti non bisogna dimenticare che il Ministero degli esteri ha tutt'ora competenza in gran parte di questi problemi. Per queste ragioni, nel desiderio di contemperare le due diverse necessità, sarei d'avviso di modificare l'emendamento del senatore Barbareschi nel senso che la terna in questione sia proposta dal Ministro degli affari esteri di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

VARALDO. Comprendo il punto di vista del relatore, ma faccio notare che vi saranno molte norme simili che affidano al Ministero degli affari esteri il compito di proporre

nominativi per Comitati che si debbono interessare del problema della emigrazione, nei suoi diversi aspetti. Credo pertanto che non sia opportuno affrontare questo che è un problema generale, in un'aspetto particolare e di dettaglio col rischio di introdurre delle stonature nel sistema vigente. Nè credo che la soluzione possa trovarsi nel « concerto » suggerito dal senatore De Bosio, che servirebbe solo a complicare le cose.

MANCINO. L'emendamento proposto dal relatore deve essere accettato come l'indicazione di un indirizzo che deve seguirsi per il futuro. Ma la competenza del Ministero del lavoro è dovuta anche ad una ragione sostanziale: il problema dei noli è un problema interno e non di relazioni internazionali.

GRAVA. Sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore proprio per ragioni di principio. Sono sei anni che affermiamo l'esigenza che la materia dell'emigrazione passi alla competenza del Ministero del lavoro ed è doveroso che si passi finalmente dal campo astratto dei princìpi alle realizzazioni concrete.

BARBARESCHI, *relatore*. Devo dare atto, innanzitutto, al rappresentante del Ministero del lavoro dell'imbarazzo in cui egli si trova nell'esprimere il suo avviso in ordine al mio emendamento che assegna al suo Dicastero una nuova competenza a proposito dell'emigrazione.

Debbo poi dei chiarimenti ai senatori Varaldo e De Bosio. Approvando questa modifica non si diminuisce in nulla la competenza del Ministero degli affari esteri in materia di emigrazione. Fino ad ora infatti questo Ministero non si era mai interessato neppure indirettamente della questione dei noli poichè era un rappresentante del Consiglio superiore dell'emigrazione che faceva parte della Commissione speciale in questione. Trattandosi quindi di stabilire l'organo più idoneo alla successione, per così dire, in questi compiti, ritengo di identificarlo più esattamente nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale che non in quello degli affari esteri. Posta così la questione si comprende che l'emendamento non introduce nulla di disarmonico nell'attuale ordinamento amministrativo.

VARALDO. Tuttavia è la Direzione generale dell'emigrazione, dipendente dal Ministero degli affari esteri, l'organo che determina i noli. La competenza del Ministro degli affari esteri a proporre la terna dei nomi assicura una certa qual rappresentanza di questa Direzione generale che è a conoscenza dei criteri con i quali i noli stessi sono stati fissati.

ANGELINI. Pur convenendo sui criteri generali che hanno ispirato l'emendamento, tuttavia condivido la critica del collega Varaldo. La Direzione generale sarebbe privata di un rappresentante in questa Commissione speciale per i ricorsi.

BARBARESCHI, *relatore*. Anche gli armatori non hanno rappresentanti.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi trovo in un certo imbarazzo di fronte alla proposta del relatore soprattutto perchè il provvedimento è stato presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile. Per un senso di riguardo verso i presentatori non posso entrare nel merito e pertanto mi rimetto alle decisioni che la Commissione, con la sua autorità, vorrà prendere.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione.

Vi sono dunque due emendamenti.

Metto innanzi tutto in votazione l'emendamento del senatore De Bosio tendente ad aggiungere dopo le parole: « Ministro degli affari esteri » le altre: « di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto quindi ai voti l'emendamento del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione, tendente a sostituire alle parole: « Ministro degli affari esteri » le altre: « Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

VARALDO. Dichiaro di astenermi.

ANGELINI. Dichiaro che mi asterrò anch'io.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento proposto dal relatore, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge con la modifica testè apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato » (411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa del deputato Rapelli ed altri: « Disciplina dello apprendistato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorda, questo disegno di legge è già stato esaminato nelle sue linee generali per stabilire se dovesse essere approvato nel testo presentato dalla Camera dei deputati, o se a nostro giudizio, dovesse essere sottoposto ad una revisione. Poichè si giunse a quest'ultima conclusione, si nominò un Sottocomitato perchè studiasse le modifiche da apportare. Sul lavoro di questo Sottocomitato riferirà il senatore Grava.

GRAVA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, farei torto alla vostra competenza e alla vostra intelligenza se mi indugiassi a dimostrarvi l'importanza e la necessità del disegno di legge sulla disciplina dell'apprendistato sottoposto alla nostra discussione e approvazione. Mi limiterò a ricordare a me stesso che il problema dell'apprendistato occupa e preoccupa da molti anni il mondo del lavoro, governanti e legislatori, i quali si sono finora affaticati invano per trovare una soluzione soddisfacente resa ancora più difficile dalla diversità dei punti di vista, coi quali si considera il problema, dai metodi diversi che si vorrebbe adottare per trovarla.

La complessità della materia, la vastità e la molteplicità degli interessi che il problema tocca hanno finora ostacolato una qualunque decisione. Tutti però concordano nel ritenere urgente, necessario e indispensabile l'ordinamento dell'apprendistato nell'interesse generale, nell'interesse della produzione, nell'interesse soprattutto dei nostri giovani i quali si affacciano trepidanti alla vita che si presenta loro irta di difficoltà, priva di serene prospettive, piena di incognite. Sono anni ed anni che si invoca nei Congressi una legislazione sulla istruzione professionale, sull'artigianato, sull'apprendistato. Ma presso di noi le provvidenze invocate non hanno avuto attuazione pratica non saprei dire se per mancanza di buona volontà o per il desiderio di raggiungere una perfezione irraggiungibile o per il mancato coordinamento, collegamento, concerto fra le varie Amministrazioni cui compete provvedere.

Fatto sta che il nostro Paese, il quale ha più urgente bisogno e sente maggiormente la impellente necessità di provvedere alla qualificazione della nostra esuberante mano d'opera generica, non solo agli effetti di un incremento della produttività e di una riduzione dei costi di produzione ma soprattutto allo scopo di alleviare la disoccupazione che minaccia di diventare una malattia cronica e insanabile, non ha ancora, a differenza di molti altri Paesi, provveduto a disciplinare l'apprendistato.

Non occorre che io vi dica, onorevoli colleghi, che la qualificazione dell'operaio ha importanza decisiva per la sua immissione nel mondo del lavoro sia in Patria che all'estero perchè voi sapete, al pari di me, che gran parte dei disoccupati sono non qualificati. C'è mancanza di lavoro per i manovali e una richiesta continua di operai specializzati o qualificati. Si veda la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione e per quanto riguarda le tre Venezie le conclusioni dell'inchiesta fatta per incarico della Commissione parlamentare dall'Istituto universitario di economia e commercio di Ca' Foscari di Venezia.

L'apprendistato è oggi disciplinato dal regio decreto-legge 20 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739,

e dagli articoli 2130–34 del Codice civile (libro V, titolo 2°, capo I, sezione IV).

Ma a prescindere dal fatto che il regio decreto citato non ha mai avuto pratica attuazione esso non risponde più oggi alle nuove esigenze del mondo del lavoro e della produzione. Era quindi necessario disciplinare organicamente l'apprendistato con nuove norme più aderenti alla realtà, alle nuove esigenze, ai progressi della tecnica.

La necessità e l'urgenza di dare all'apprendistato una nuova giuridica disciplina, che era invocata dal Paese, è stata sentita pure dal Parlamento il quale, accogliendo quella invocazione, ha presentato parecchie proposte di legge fin dal 1948.

Alla Camera dei deputati fu presentata, infatti, dall'onorevole Maria Federici e da altri deputati la proposta di legge n. 150, il 27 ottobre 1948, per regolare questa materia; dai deputati Di Vittorio e Santi il 28 gennaio 1948 fu presentato un progetto « Per la disciplina dell'apprendistato » (303); il deputato Gerolamo Lino Moro ed altri deputati presentarono il progetto « Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani » (592) il 7 giugno 1949; l'onorevole Sabatini ed altri presentarono un progetto per la « Disciplina dell'apprendistato » (1693), il 5 dicembre 1950; assieme ad altri deputati l'onorevole Carcaterra il 16 dicembre 1950 presentava un disegno di legge « Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato » (1702). L'onorevole Lombardini, assieme ad altri deputati ne presentò un altro « Sulla formazione professionale » (1706) in data 12 gennaio 1950; assieme all'onorevole Pastore diversi deputati presentarono in data 13 dicembre 1951 un progetto di « Regolamento dell'occupazione, dell'addestramento, e del perfezionamento professionale dei giovani lavoratori » (1815); e infine vi è un disegno di legge governativo, presentato al Parlamento il 13 luglio 1950 « Norme generali sull'istruzione » (2100).

Al Senato della Repubblica si ebbero due iniziative: quella del senatore Sacco ed altri comunicata alla Presidenza il 19 luglio 1950 « Per l'orientamento scolastico e professionale » (1197); quella del senatore Bergmann, comunicata alla Presidenza del Senato il 26 settembre 1951 « Ordinamento dell'apprendistato » (1883).

Va data quindi lode alla XI Commissione del lavoro della Camera e particolarmente al suo Presidente onorevole Rapelli, che fu anche il relatore del disegno di legge che ora esaminiamo, di aver affrontato il problema riportandolo alla ribalta e richiamando, di conseguenza, su di esso, l'attenzione del Paese.

Meritorio quindi è stato il lavoro sia preparatorio svolto dalla Commissione suddetta (a dimostrarlo basterebbe aver sott'occhio il questionario sottoposto all'esame dei singoli componenti la Commissione stessa) sia quello della redazione, formulazione e discussione dei singoli articoli. Le difficoltà da superare non erano poche, non ultima quella di fondere in una le diverse proposte di legge tenendo conto delle differenti impostazioni che si davano al problema e dei suggerimenti che venivano dati e delle osservazioni che venivano fatte da tutte le parti. Da questo notevole lavoro e da questo nobile sforzo è uscito il disegno di legge in esame il quale ha, se non altro, questo pregio, grande pregio, di offrire agli studiosi, ai tecnici, alle aziende piccole, medie e grandi, ai Ministeri interessati, ai giovani e al Parlamento la materia concreta da lavorare, da riplasmare, da formare di nuovo, ove occorra. Certo, il legislatore, dettate le norme generali per disciplinare una data materia, un dato rapporto, non deve regolare anche i singoli rapporti intercorrenti tra l'apprendista e i vari settori della produzione perchè ciascuno di essi ha delle esigenze sue proprie. Questo compito deve essere lasciato alle Organizzazioni sindacali tanto più che, a mio sommesso avviso, l'apprendistato è un rapporto di lavoro, sia pure speciale, *sui generis*, misto (lavoro e insegnamento) o comunque volete chiamarlo, ma sempre e prevalentemente un rapporto di lavoro.

Doveva quindi il legislatore regolarne la durata e l'orario di lavoro, la retribuzione e via dicendo allo scopo di prevenire abusi e di dare a questo speciale rapporto di lavoro indirizzo uniforme che potrà essere temperato e adattato ai singoli rapporti da contratti particolari che verranno conclusi dalle Organizzazioni sindacali colle aziende. La materia è generalmente così regolata nei diversi Paesi che hanno al riguardo una tradizione e molta più esperienza di noi.

A chi volesse approfondire lo studio comparato del problema ci permettiamo di segnalare. Germania: *Arbeitsrecht* voce *Lehrling;* Austria: *Landarbeitergesetz*; *Geverbeordinung*; « Il diritto del lavoro » in Austria del professor E. Sachers; Russia: « Codice sovietico del lavoro e preparazione tecnica degli operai » di Diacenko; « Apprendistato di fabbrica e sua organizzazione », di Pascersnik; Francia: Quercy: « L'Apprentissage »; Dalloz: « Nouveau répertoire de droit » 1954 voce: *apprentissage*; id. 1947; Belgio: *Comité pour l'orientation et la formation de Cadre de l'Economie* e i suoi compiti; Stati Uniti: « L'addestramento operaio negli U.S.A. » (*National Bureau of apprendiceship*; *Federal Comitee of apprendiceship*); la Svizzera ha una vasta organizzazione cantonale per l'addestramento della mano d'opera. Vedi anche lo studio di Lo Gatto nella rivista « Homo faber », 1953, pag. 1461 segg.

Non dobbiamo infatti dimenticare che il disegno di legge rappresenta un notevole tentativo per risolvere il problema dell'apprendistato che finora è rimasto insoluto e si presenta ai governanti e ai legislatori e ai nostri giovani in tutta la sua preoccupante grandezza, gravità e realtà. E perchè il tentativo riesca, Governo e Parlamento hanno fatto del loro meglio per togliere di mezzo tutti gli ostacoli, o almeno i più gravi, che si frapponevano a rendere vano e non efficiente un apprendistato vero e socialmente utile, come per esempio gli oneri previdenziali che sono stati semplificati ed unificati nella riscossione e ridotti al minimo nella loro entità e nella loro gravezza.

Altri ostacoli, veri o presunti, potranno essere rimossi se l'esperienza che faremo nell'applicazione della legge ci dirà che sono veramente tali da essere di nocumento ad una vera ed efficace qualificazione della nostra mano d'opera giovanile.

Ma perchè il tentativo riesca occorre che tutti gli interessati, senza eccezione (aziende, imprese, giovani), ci mettano tutta la loro buona volontà. Vorrei quasi dire che questo tentativo è un « tentativo di buona volontà » che deve riuscire nell'interesse di tutti. Se così non fosse, anche a costo di qualche sacrificio, bisognerà provvedere altrimenti perchè la qualificazione della nostra mano d'opera è per noi un problema di vitale importanza.

L'apprendistato pratico di cui si occupa il Ministero del lavoro, dirò così, ha stretta attinenza con l'istruzione professionale della quale si occupa il Ministero della pubblica istruzione. La istruzione professionale è parte integrante dell'apprendistato e questo non può riuscire veramente vantaggioso nè raggiungere gli scopi che ci proponiamo senza di quella. Esso fa parte di tutto un sistema educativo. Bene ha detto il Ministro della pubblica istruzione onorevole Martino nel suo discorso conclusivo sul bilancio del suo Ministero in data 13 luglio 1954 e cioè che il problema della popolarizzazione dell'istruzione tecnico-professionale è un problema nazionale definibile come il problema della modernizzazione della vita sociale. Non è qui luogo di trattare l'argomento della istruzione professionale in relazione all'apprendistato. Noi non possiamo che formulare l'augurio più fervido perchè i due Ministeri maggiormente interessati al problema della qualificazione della mano d'opera procedano in stretta collaborazione per raggiungere la mèta agognata. Tuttavia io sono convinto che il buon operaio specializzato si fa soprattutto nell'officina e nella bottega.

Ho voluto, onorevoli colleghi, fare questa premessa per inquadrare il problema e per risparmiarvi la fatica di leggere non una relazione al disegno di legge che non c'è, nè una relazione della XI Commissione della Camera nè una relazione ministeriale, ma le relazioni che accompagnavano e presentavano le singole proposte di legge delle quali il presente disegno di legge è la sintesi, il compendio. Una di queste relazioni è stata appunto redatta dall'illustre sottosegretario Sabatini poichè egli fu uno dei presentatori di quei disegni di legge. Non occorre che vi dica che alla XI Commissione della Camera si è discusso a lungo e si è cercato di armonizzare questo disegno di legge con le altre proposte di legge; non occorre che vi dica che la XI Commissione della Camera all'unanimità, meno un voto, ha approvato questo disegno di legge che io spero voi tutti abbiate letto.

Ciò premesso, vi dirò che nella precedente seduta del 2 luglio u. s. questa Commissione ha espresso il parere di esaminare l'intero progetto di legge per accertare se fosse il caso di introdurvi degli emendamenti per renderlo

ancora più idoneo allo scopo, conformemente anche ai voti manifestati da molti enti ed associazioni particolarmente interessati al problema.

Nella seduta del giorno 2 luglio io non feci una relazione vera e propria, ma prospettai alla Commissione tre tesi, se cioè il disegno di legge dovesse essere approvato, pur con tutte le sue imperfezioni, nel testo in cui ci era pervenuto, in attesa di apportarvi durante il suo cammino delle modificazioni che l'esperienza ci avesse suggerito oppure introdurvi qualche lieve emendamento oppure rivederlo completamente.

La Commissione espresse il parere quasi unanime di riesaminarlo per migliorarne il testo. A tale scopo fu nominata una Sottocommissione composta dagli onorevoli colleghi Merlin, Fiore, Pelizzo, Angelini e da chi vi parla, nella sua qualità di relatore. La Sottocommissione si è riunita ieri nel pomeriggio ed ha preso in esame il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione, in quasi tutti i suoi articoli. È stato introdotto qualche emendamento sostanziale che migliora di gran lunga il testo della legge, al fine di facilitare l'assunzione dei giovani. A me fanno paura le Commissioni quando sono composte di tanti membri in quanto creano la difficoltà di poterle convocare plenariamente. Ora, nella legge 29 aprile 1949, n. 264, è prevista una Commissione centrale per l'occupazione dei giovani; perchè allora costituire anche una Commissione per ogni provincia, composta di ben 32 membri, quando abbiamo la possibilità di evitare un così pletorico organismo costituendo accanto alla Commissione centrale un Comitato nel quale possono esser chiamate persone la cui attività ed esperienza possano riuscire di giovamento ?

Sono stati introdotti parecchi emendamenti che io penso sarà opportuno discutere in sede di esame dei singoli articoli. Comunque tanto il primo che il secondo articolo vanno, a mio parere, soppressi appunto perchè prevedono la costituzione di mastodontiche Commissioni nelle quali, fra l'altro, io vedo anche una stortura giuridica in quanto vi si vorrebbero introdurre dei rappresentanti delle « Organizzazioni dei giovani lavoratori ». Ora è noto che i giovani non possono essere rappresentati che dal padre, in virtù appunto della patria potestà e quindi quelle Organizzazioni non possono avere la loro rappresentanza giuridica. Se abolissimo il primo ed il secondo articolo avremmo già fatto un buon lavoro poichè così avremmo eliminato una grossa macchina inutile, non solo, ma dannosa nell'interesse stesso dei giovani.

Prima di continuare l'esame del disegno di legge io debbo farvi presente che mancano ancora i pareri della 2ª, della 6ª e della 9ª Commissione, il quale ultimo però ci è stato preannunciato. C'è invece pervenuto il parere della 5ª Commissione la quale non si è limitata soltanto a dare un parere agli effetti finanziari, ma è entrata un po' anche nel merito dichiarandosi non favorevole in quanto evidentemente l'estensore del parere è rimasto male impressionato leggendo il testo dell'articolo 1 e dell'articolo 2 che prevedono appunto una Commissione centrale di 32 membri e ben 92 Commissioni provinciali con lo stesso numero di componenti.

Ciò premesso, io non posso che rinnovare agli onorevoli colleghi la preghiera che già rivolsi ad essi nella seduta del 2 luglio, e cioè di voler esaminare il disegno di legge con molta sollecitudine affinchè prima delle ferie si possa approvarlo: infatti si tratta di un provvedimento che ha un'importanza decisiva ai fini della occupazione dei giovani e tutti sappiamo bene quale importante materia sia questa, trattandosi di risolvere uno dei problemi più gravi che oggi ci assillano.

Una preoccupazione della Sottocommissione e del relatore è stata quella di eliminare un pretesto fino ad oggi sempre invocato dai datori di lavoro per non assumere i giovani, quello della gravezza degli oneri previdenziali. Questo punto mi sta molto a cuore perchè è d'importanza eccezionale: noi abbiamo ridotto l'importo dei contributi previdenziali, che variavano da 7 ad 11 mila lire al mese, a 800 lire. Abbiamo semplificato la riscossione di questi contributi con una marchetta settimanale di 200 lire; provvederà poi l'I.N.P.S. a distribuire i contributi fra le diverse assicurazioni. Abbiamo anche esteso l'assicurazione alla disoccupazione e alla invalidità, per cui oggi i datori di lavoro che finora si erano rifiutati di assumere gli appren-

disti, non possono più avanzare alcuna scusante.

Un altro problema che verrà sottoposto alla vostra attenzione è quello dello stralcio dell'ultimo comma dell'articolo 8 e degli articoli 21 e 22 che riguardano le botteghe artigiane. Io ho sempre sostenuto che oltre all'apprendistato generico bisogna tenere presente quello specifico che ha sempre avuto una sua propria funzione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su questo faccio una riserva.

GRAVA, *relatore*. Onorevole Sottosegretario, la Commissione è libera di accettare la tesi del suo relatore o quella del Governo. Io dico però che oggi la regolamentazione dell'apprendistato artigiano è già stata approvata dal Consiglio dei ministri. Nello stralciare questi tre articoli m'auguro soltanto che sia presentato immediatamente il disegno di legge riguardante l'artigianato. Non dimentichiamo che si tratta di una necessità impellente. Io non sono dello stesso parere espresso da Marat quando la rivoluzione francese ha soppresso tutte le corporazioni compresa quella dell'apprendistato artigiano. Il Marat che non poteva certo essere accusato di attaccamento al passato, quando furono soppresse le corporazioni riferendosi all'apprendistato artigiano esclamò: «Non so se mi inganno ma non mi meraviglierei affatto se fra venti anni non si trovasse più un operaio capace di fare un cappello o un paio di scarpe». Io non sono così pessimista ma se non si provvede a favore del tanto glorioso artigianato che esaltiamo soltanto a parole e che costituisce una delle particolari caratteristiche che ci fanno onorare e apprezzare, nel mondo assisteremo inevitabilmente alla sua scomparsa.

MARINA. Io sono spiacente di non essere stato presente alla seduta della Commissione del 2 luglio perchè ho dovuto assentarmi per motivi personali. In quella occasione avrei voluto intervenire in modo approfondito nel dibattito in quanto a suo tempo fui promotore di un disegno di legge per facilitare l'impiego dei giovani. La più grossa delle nostre tare agli effetti della disoccupazione è data proprio dalla mancanza del lavoro per i giovani, dovuta, a mio parere, principalmente a due motivi: innanzitutto al fatto che l'innesto dell'uomo nel mondo del lavoro è reso difficile da una serie di ragioni fra le quali prevalente è l'alto costo cui è sottoposto il giovane quando deve essere avviato al lavoro. Per illuminare la Commissione io voglio leggere brevemente la tabella dei costi attuali della mano d'opera.

Il ragazzo dai 16 ai 18 anni costa, in paga giornaliera, lire 1.089 e in contributo lire 551; il ragazzo dai 18 ai 20 anni costa in paga giornaliera, lire 1.124, in contributo lire 559; un operaio specializzato costa in paga giornaliera 1.386, in contributo lire 625; un operaio qualificato, lire 1.250 e lire 592; un operaio comune, lire 1.185 e lire 574 ed un manovale lire 1.112 e lire 557.

Dalla scala che ho illustrato, onorevoli colleghi, si vede come non ci sia nessuna progressività negli oneri che sia di incentivo al datore di lavoro per assumere un ragazzo in luogo di un operaio qualificato. Vi è poi la donna operaia comune la cui opera viene a costare lire 983 in paga giornaliera e 467 lire in contributo; l'operaia qualificata costa lire 1.045 in paga giornaliera e lire 492 in contributo.

Noi, quando parliamo di apprendistato, abbiamo sempre nella nostra mente il giovane che entra nello stabilimento. Ma le manifestazioni di lavoro nei diversi rami sono infinite: c'è il commercio e l'agricoltura, ci sono i negozi, ci sono i commessi, una infinità di lavori diversi, insomma; noi invece quando ci occupiano dell'apprendista, siamo portati a vedere soltanto un modesto settore dell'attività lavorativa.

Non dico che la legge, nel modo in cui è oggi impostata, non sia una buona cosa, perchè anche da un punto di vista strettamente economico è giusto che sia facilitato l'innesto di questi giovani nella vita produttiva, ma vi è un inconveniete tecnico ed è quello, secondo me, che la legge, così come è impostata, non consente la sua integrale applicazione, se non si provveda ad una riduzione, non dico delle paghe, ma dei contributi assicurativi.

Sono d'accordo sulla opportunità di stabilire un regolamento dell'apprendistato, nel senso classico della parola, ma ritengo altresì che questo potrà giovare solamente una piccola parte dei giovani che si avviano al lavoro. La maggior parte di essi non potrà essere aiutata che attraverso un semplice accorgimento, quello cioè della diminuzione dell'onere dei contributi assistenziali, perchè solo così, si risolverà il problema dell'avviamento al lavoro di tutti i giovani.

Questo è il punto fondamentale, che è poi connesso alla questione, diremo così, tecnica dell'apprendistato. Questione tecnica che riguarda la possibilità di creare nelle officine, delle scuole di istruzione per l'apprendista. Occorre a questo proposito, fare un elenco di quelle aziende che sono in condizioni di poter organizzare l'apprendistato. Quando innestiamo in una azienda un ragazzo perchè aiuti l'operaio nel lavoro che si svolge in officina, non possiamo ad un certo momento fargli sospendere il lavoro, due ore prima degli altri, perchè passi al reparto di istruzione, perchè impari a perfezionare il suo lavoro. Questo, praticamente, in nessuna azienda può avvenire, mentre può esserci, con maggiore facilità, nelle grandi e medie aziende, la possibilità di creare piccoli reparti per l'istruzione dell'apprendista.

Passando ad altro campo, vi vorrei citare l'esempio dell'Ospedale Maggiore di Milano. Qui c'è la scuola per le infermiere patentate: in questa scuola si svolge un corso della durata di due o tre anni, non ricordo bene; ci sono coloro che fanno questo corso gratuitamente. L'Ospedale di Milano, a quelle ragazze che fanno il corso gratuitamente, impone l'obbligo di rimanere come impiegate dell'Ospedale per altri due anni. È stabilita insomma una contropartita. Questo potrebbe essere un utile indirizzo per le grandi aziende, perchè si possano procurare quegli operai specializzati così necessari alla vita delle aziende stesse. Le aziende potrebbero avere degli apprendisti da trattenere poi nelle aziende stesse. Questo indirizzo fu seguìto ai suoi tempi da Ford, il quale, quando iniziò la trasformazione delle sue aziende, creò un'apposita scuola di apprendisti specialisti con l'obbligo, una volta istruiti, di rimanere per uno o due anni nelle sue fabbriche.

Questa è una formula che noi dovremmo e potremmo introdurre anche in Italia.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nel contratto però, non nella legge!

MARINA. Torno a ripetere: la legge per conto mio è un'ottima legge; qualunque legge che serva a questo scopo è una buona cosa. Però vorrei pregarvi di tener presente quello che io vi ho esposto, sopratutto in merito alla questione dell'onere dei contributi previdenziali previsti per gli apprendisti.

Perchè, fate le indagini che volete e vedrete che la ragione fondamentale per cui questi giovani non trovano lavoro è il gravame eccessivo dei contributi. Ve lo dimostra la tabella che vi ho letto: vi è un gravame eccessivo, ripeto, dei contributi assistenziali per gli apprendisti in confronto a quelli pagati per l'operaio già specializzato e in confronto a quelli pagati per le stesse donne, che costano di meno. Questo è il punto fondamentale, per cui sono del parere del relatore di rivedere la legge per intero e di adottare, quegli accorgimenti che veramente possano dare la possibilità di un avviamento all'apprendistato e di un perfezionamento tecnico del giovane.

DE BOSIO. Desidero dire poche parole per mozione d'ordine. Anzitutto debbo compiacermi e ringraziare il relatore per la sua esposizione e la Sottocommissione per il suo lavoro.

Mi sembra peraltro che la deliberazione presa nella seduta del 2 luglio u. s. dalla nostra Commissione fu proprio questa, che la Sottocommissione predisponesse un progetto generale di revisione e, ultimato questo, venisse a riferirne. Ero stato io che avevo proposto di far prima una discussione generale in Commissione, in modo che la Sottocommissione potesse con maggior cognizione di causa procedere nell'esame dei punti controversi. Ma questo mio punto di vista fu respinto. Ora, mi sembra che qui si torni a quello che era il mio punto di vista, e cioè si cominci una discussione generale prima di avere un quadro completo del lavoro della Sottocommissione. Pertanto, richiamandomi alla deliberazione presa dalla Commissione, chiedo che l'ordine della discussione venga mantenuto nel senso

che era stato stabilito, cioè che la Sottocommissione ultimi la revisione del progetto e riferisca, in modo che la Commissione possa poi ampiamente discuterne.

GRAVA, *relatore*. A me sembra che non dobbiamo mettere il carro innanzi ai buoi. In altri termini, secondo me, il relatore dovrebbe sentire quello che è l'intendimento dei componenti di questa Commissione, prima di proporre degli emendamenti, dal momento che abbiamo deciso che il disegno di legge deve essere emendato. La Sottocommissione, cui si riferisce il collega De Bosio, è stata nominata allo scopo di studiare gli emendamenti da introdurre; essa ha già fatto un primo esame del disegno di legge, ma non ha avuto il tempo di redigere questi emendamenti.

Ma, intendiamoci, una discussione vera e propria non è stata ancora da noi fatta, e, quanto a me, ho voluto essere molto breve nella mia relazione, relazione che, peraltro, è stata redatta circa cinque anni fa, quando si trattò per la prima volta la materia.

Quello che io vi ho detto deve servire più che altro per inquadrare il problema e per risparmiare la fatica agli onorevoli colleghi della Commissione di leggere una quantità di documenti, perchè non so quanti colleghi hanno potuto avere il tempo o la pazienza di studiare a fondo tutto il materiale relativo a questo disegno di legge, secondo la preghiera che io avevo rivolta nella seduta del 2 luglio u. s. Io, in verità, non vorrei proporre degli emendamenti e poi venir qui a sentirne proporre degli altri, ritardando così di molto l'approvazione di questo disegno di legge. Come sapete, la Camera dei deputati lo ha approvato alla unanimità, mentre noi abbiamo riconosciuto, come giusta necessità, quella di apportare al testo propostoci degli emendamenti.

Ora, io vorrei sentire qualche cosa dagli onorevoli colleghi della Commissione, vorrei avere qualche maggior lume, prima di predisporre gli emendamenti in forma definitiva.

E, giacchè ho la parola, vorrei rispondere all'amico senatore Marina, il quale ha trattato da competente la questione, ma si è peraltro soffermato su di un problema che esula dal disegno di legge che noi oggi discutiamo. E perchè ne esula? Perchè lei ha trattato della gravezza dei contributi che riguardano gli operai già immessi nella fase produttiva. Per discuterne, bisognerebbe riesaminare tutte le numerosissime leggi che ci sono in materia. In realtà noi oggi discutiamo su un campo più ristretto; quello che ci preoccupa sono i nostri giovani. Far sì che non ci sia quest'ostacolo della gravezza dei contributi previdenziali per gli apprendisti, questo è effettivamente il nostro compito, e non già quello di andare a discutere della gravezza dei contributi pagati dai datori di lavoro per coloro che sono già operai qualificati. Il tema della nostra discussione deve essere assolutamente limitato al problema dell'apprendistato.

DE BOSIO. Faccio formale istanza che venga letta la deliberazione presa dalla nostra Commissione nella seduta del 2 luglio u. s.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rendo conto, in merito alla mozione d'ordine presentata dal senatore De Bosio, delle ragioni che spingono il senatore De Bosio, e mi pare che questa mozione abbia un fondamento che deve esser tenuto presente. Però, mi permetterei di dire, anche per il fatto che ho lavorato in collaborazione con la Sottocommissione, che, se in questa sede ci proponiamo di esaminare rapidamente questo disegno di legge, in vista di una sua rapida approvazione, forse non varrebbe la pena di insistere su questa richiesta. È utile infatti, esser confortati dal parere della Commissione su qualche punto più delicato che è venuto in discussione in sede di Sottocommissione.

Mi permetterei, a questo fine, se il Presidente me lo consente, di accennare a qualcuno di questi punti più interessanti. In tal modo, Governo e Sottocommissione potranno più facilmente discutere sugli emendamenti da apportare e, dopo ulteriori contatti, vedere di concordare gli emendamenti e di presentarli, infine, alla Commissione.

Quali sono stati i punti di maggiore contrasto? Se consente il senatore De Bosio, uno è stato quello se includere o meno nel provvedimento una definizione dell'apprendistato. Il Governo ha detto che lo riteneva utile ed

ha formulato un articolo in proposito. Una volta data una definizione di questo genere, pensiamo che la situazione concreta debba essere regolata da contratti che disciplinino il tirocinio d'apprendistato per ogni singola categoria.

Un'altra questione era quella di riordinare parte degli articoli che si riferiscono proprio a quel che deve stabilire il contratto di tirocinio d'apprendistato. E perchè si è parlato di contratto collettivo e non già di contratto individuale? Ma, per l'appunto, per non dare adito allo sfruttamento dei giovani. Orbene, alcuni punti debbono essere definiti in contratto collettivo, quali quelli relativi alla retribuzione, alle ferie, al passaggio di categoria (li elencheremo tutti in una serie organica che sottoporremo al vostro esame) in modo che rimanga snellita la formulazione della legge.

Un'altra questione è quella delle botteghe artigiane. Secondo me, non si può avere una disciplina diversa, in ordine a quello che è il rapporto di apprendistato, tra botteghe artigiane e piccole aziende. Questo anche per la ragione che occorre avere un'unica specie di contributi per l'industria ed anche per le botteghe artigiane.

Se ci sono delle condizioni particolari di apprendistato, queste verranno regolate da accordi integrativi. La legge, ripeto, deve costituire unicamente la base su cui l'organizzazione sindacale possa sviluppare il suo lavoro. Una legge che disciplini la figura della bottega–scuola (e con questo riconoscimento della bottega–scuola non vuol dire che si debba avere una disciplina giuridica di tutto quello che è l'attività artigiana, che è un'altra cosa) o anche una legge che disciplini la figura della bottega–artigiana, non ha niente a che vedere con il rapporto di apprendistato. Insomma, importante è che noi non stabiliamo, attraverso disposizioni legislative, due diverse discipline di apprendistato.

Perchè, in realtà, l'artigianato stesso sta subendo una evoluzione. Svolge, ad esempio, attività artigianale quello che fa le scarpe, ma vi è anche quello che fa un lavoro di grande specializzazione, quale, ad esempio, la costruzione di fanali per le automobili, che ha cinque o sei dipendenti, è compreso fra le botteghe artigiane, ma si è inserito in un processo industriale. Abbiamo, insomma, una vera e propria evoluzione della bottega artigiana e della specializzazione. Perchè vogliamo creare discipline distinte in merito al rapporto di apprendistato? Questo dico anche in ordine allo sviluppo sociale ed economico della Nazione. Andiamo adagio, signori: qui c'è un processo di evoluzione produttiva che non possiamo arrestare.

Mi rendo conto che ci sono determinati settori di attività artigiane, che costituiscono in Italia una riserva di lavoro, ma non sono questi certo che ci consentono un grande assorbimento di mano d'opera; piuttosto l'attività delle industrie che offre queste possibilità. Dobbiamo vedere, insomma, il problema nel suo complesso. Se sosteniamo, quindi, questa tesi, è perchè essa è fondata sul giudizio che ci siamo fatti della situazione economica italiana.

Ancora una osservazione, e domando scusa agli onorevoli senatori se questa verte sul problema delle retribuzioni.

Non dobbiamo confondere un rapporto di lavoro di giovani immessi in un'attività produttiva normale, con il rapporto di apprendistato. Quando un giovane è introdotto, ad esempio, in una fabbrica chimica ed esplica la stessa attività di un altro lavoratore, e vi è solo la differenza dell'età, questo giovane deve essere retribuito non secondo l'età, ma secondo il lavoro che esplica. Comunque, se c'è una remunerazione troppo elevata, saranno i sindacalisti che dovranno avere il senso di responsabilità di ridurla. E saranno del resto gli stessi imprenditori a muoversi per questo e ad applicare la disdetta, ove il contratto non fosse sopportabile. Comunque, ritengo che questa legge non debba riguardare anche il problema della mano d'opera minorile, quando sia immessa in una normale attività di lavoro. Ora, stiamo discutendo di rapporto di apprendistato, e unicamente su questo problema dobbiamo fermare la nostra attenzione. La questione della mano d'opera minorile immessa, come dicevo prima, in una normale attività produttiva, dovrà ricevere una distinta disciplina.

MARINA. Ma la parte maggiore dell'occupazione dei giovani è nel ciclo produttivo!

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io conosco bene, ad esempio, il settore metalmeccanico. Qui vi sono delle tabelle per i giovani apprendisti e delle tabelle per tutti gli altri lavoratori, indipendentemente dalla loro età. La tabella dell'apprendista, insomma, è distinta sempre da quella degli altri lavoratori.

E con questo, mi sembra, per il momento, di non aver altro da aggiungere.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Mentre mi congratulo con l'onorevole relatore per lo studio compiuto, mi permetterò di fare alcune precisazioni che ritengo siano di grande importanza per il problema che stiamo trattando.

Prendo atto del desiderio della Commissione di voler modificare il testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati. La sua genesi appunto era questa: una fusione cioè dei diversi progetti di legge esistenti in materia. Ciò aveva reso il disegno di legge più pesante, con l'inserzione di molte disposizioni non strettamente indispensabili alla disciplina dell'apprendistato.

Mi auguro anche che si possa togliere ogni elemento che comporti interferenze in altre attività o in altre Amministrazioni, perchè rischieremmo di rendere quasi certamente inoperante la legge stessa.

Debbo dichiarare che il Ministero dell'industria e del commercio, per evitare interferenze, avrebbe desiderato che fosse tolto in questa legge ogni elemento che avesse riferimento all'istruzione. Debbo dichiarare che in un esame comune tra il Ministero del lavoro, quello dell'industria e quello dell'istruzione, per ovviare agli inconvenienti di queste interferenze dei diversi Ministeri, il Ministero dell'industria ha rinunciato ad ogni ingerenza, ad ogni interferenza, pregando il Ministero del lavoro di mettersi d'accordo con il Ministero dell'istruzione per fissare le rispettive competenze.

Prendo atto con sommo piacere della decisione già presa da questa Sottocommissione di fissare i contributi degli apprendisti su una unica base e di eliminare la parte percentuale che porterebbe a dei conteggi spesso errati. E noi sappiamo benissimo come ciò avviene

Ma vorrei pregare ancora la Commissione di voler esaminare un'altra possibilità. Voi sapete che le ditte industriali sono tenute ad avere il libro–matricola ed il libro–paga. Ora, sarebbe assolutamente indispensabile, per quanto si riferisce agli apprendisti, che ci fosse un libro speciale per essi che seguisse, come documento che rimane nelle mani del datore di lavoro, oltre alla situazione contabile, tutti gli sviluppi ed il processo di miglioramento, di perfezionamento che l'apprendista viene ad avere. Ora occorre creare una norma a questo scopo. E questo, oltre a quello che ho detto, anche per motivi di ordine fiscale, perchè gli apprendisti non debbano essere considerati nel numero dei dipendenti validi, agli effetti produttivi.

Desidererei poi che la Commissione fermasse l'attenzione su un altro punto, quello relativo alla retribuzione dell'apprendista. Noi dobbiamo tener conto che la legge deve valere a Roma, a Milano, a Torino, ma anche a Courmayeur e a San Giovanni Valdarno, cioè nei posti più disparati, dove le condizioni economiche e di lavoro sono le più diverse.

Ora, pertanto, non si deve escludere aprioristicamente l'eventualità di un inizio d'assunzione anche gratuita, sia pure limitata nel tempo.

Non occorrerà certo stabilirlo nella legge per tutti i casi, ma basterà consentirlo. Sarà invece opportuno stabilire, magari inserendolo anche nel contratto, che il miglioramento della retribuzione possa avvenire attraverso dei capi d'opera, nella stessa maniera come, attraverso questi, si giunge alla classificazione degli operai specializzati. Questo è avvenuto, talvolta, anche per opera degli stessi datori di lavoro.

Ma vorrei pregarvi ora di esaminare anche un altro aspetto della questione, in merito alla retribuzione. Noi abbiamo questa situazione di fatto, che oggi molti genitori non sentono più lo stretto dovere di far imparare un mestiere ai propri figli. Quando noi eravamo ragazzi, i nostri genitori, poveretti, come tutti i padri, camminavano con gli zoccoli, ma quanto a far imparare un mestiere ai loro figli, non transigevano.

A casa mia si può dire che anche il giorno di Natale mio padre voleva che io lavorassi

per imparare il mestiere, perchè, un giorno, egli pensava, me ne sarei servito e me la sarei sbrigata da solo. Ora, c'e invece della mollezza. Io volevo dir questo: il fatto della retribuzione ha una influenza notevole sulla scelta del mestiere che il ragazzo deve prendere. Ragione per cui, qualche volta, il genitore è costretto e rinunciare all'apprendistato per il ragazzo, per mandarlo piuttosto in un'azienda a fare un lavoro inserito nella produzione che gli consenta di guadagnare una cifra superiore.

Noi dobbiamo esaminare, pertanto, la possibilità, per l'apprendista, di usufruire degli assegni familiari, perche questi saranno veramente il completamento di una retribuzione che non potrà essere che modesta, allo inizio, ma che gli darà una maggiore garanzia per l'avvenire.

Prima di concludere la mia brevissima esposizione mi compiaccio ancora per criteri che la Commissione ha seguìto nel suo lavoro. Solo vorrei pregare caldamente l'amico senatore Grava di evitare quella doppia classificazione tra apprendistato artigiano e quello delle industrie; ciò al fine di evitare questo inconveniente e di lasciare che l'artigianato si dia la sua disciplina, senza che noi creiamo complicazioni, anche per il fatto che l'artigianato è sempre in via di evoluzione, escluso, forse l'artigianato artistico.

E tenga presente, senatore Grava, il fatto che la bottega è soltanto artigiana per la sua entità di produzione, ma che inizia la sua attività già con l'intenzione di diventare azienda industriale. Quindi, l'inizio artigiano non è che il primo passo con la speranza di procedere avanti. Ora, uno sconvolgimento che comportasse altre complicazioni o altre difficoltà, anche di carattere amministrativo, non mi parrebbe utile ai fini generali e forse costituirebbe anche una remora, per modesti complessi, a prendere un maggiore sviluppo.

Mi auguro, quindi, che voi vogliate esaminare queste possibilità, che io vi ho prospettato, specialmente per quel che riguarda il libro matricola ed il libro paga, cose che determinerebbero certamente una semplificazione nella amministrazione delle aziende e una possibilità di controllo effettivo che oggi, qualche volta, è difficile.

PRESIDENTE. Domando al Presidente della 6ª Commissione permanente, senatore Ciasca, che è intervenuto alla nostra seduta, se desidera prendere la parola su qualche punto del disegno di legge che riguardi la competenza della Commissione da lui presieduta.

CIASCA. Se non v'è nulla in contrario, desidererei intervenire nella discussione durante la prossima seduta.

PRESIDENTE. Io proporrei di procedere oltre nella discussione generale; ciò sarà utile anche ai componenti la Sottocommissione i quali ne potranno trarre elementi per l'esame del testo del disegno di legge al fine di proporre gli opportuni emendamenti. Non vedo il motivo di sospendere la discussione in questo momento.

DE BOSIO. Aderisco alla proposta dell'onorevole Presidente ritirando la mia mozione d'ordine, con l'intesa che la discussione continuerà anche sul testo che sarà presentato dalla Sottocommissione.

ZANE. Io non posso che complimentarmi con il senatore Grava per la sua relazione e mi dichiaro d'accordo con lui circa la semplificazione che bisogna apportare al testo del disegno di legge eliminando quelle Commissioni pletoriche; questo mi sembra un punto su cui tutti siamo d'accordo. Infatti queste Commissioni provinciali finirebbero in sostanza per creare delle difficoltà anzichè favorire il collocamento. Un punto su cui mi permetto fin da ora di sollecitare ulteriori chiarimenti dal relatore ed anche dai Sottosegretari qui presenti, è quello che attiene allo stralcio proposto dal relatore per la parte che si riferisce all'artigianato.

Io domando appunto al relatore quali sono i motivi per cui egli ritiene utile stralciare da questo disegno di legge tutta la materia che si riferisce all'artigianato. A questo proposito mi permetterei di chiedere una notizia all'onorevole Sottosegretario per l'industria: ricordo benissimo che quando abbiamo discusso in sede di Commissione nel corso della passata legislatura quel disegno di legge che corre ormai sotto il nome di legge

Fanfani – collocamento, ci siamo anche occupati delle facilitazioni all'artigianato. Mi riferisco alle disposizioni del capo quarto della legge 20 aprile 1949, n. 264, che stabiliscono delle facilitazioni per le botteghe artigiane e in particolare all'articolo 57 per il quale gli artigiani vengono sollevati da un terzo degli oneri contributivi, in quanto però dimostrino che non occupano più di cinque dipendenti. Ci sono poi gli articoli 56 e 58 che contengono facilitazioni per le piccole aziende artigiane.

Ora io domando questo: risulta che i suddetti articoli di legge siano diventati praticamente operanti oppure nessuna bottega artigiana si à valsa delle facilitazioni che la legge consentiva? Poiche, diversamente, dovremmo chiederci quali sono i motivi per cui questi articoli di legge non sono diventati operanti, allo scopo di eliminare gli inconvenienti che ne hanno impedita l'applicazione.

GRAVA, *relatore*. In questo disegno di legge, in attesa di una regolamentazione generale dell'apprendistato artigiano, vengono compresi anche gli apprendisti assunti dalle cosiddette botteghe artigiane. Ciò è fuori dubbio. Naturalmente la regolamentazione di tutta la materia dell'artigianato è ben altra cosa. Comunque da questo disegno di legge risulta chiaro che l'apprendista che viene oggi assunto, in attesa della regolamentarione generale di tale materia, ha, nell'àmbito artigianale, lo stesso trattamento di tutti gli altri apprendisti. La preoccupazione del collega Zane è già superata perchè le facilitazioni previste dalla legge n. 264, sono assorbite da questa il cui testo migliora di molto la situazione. D'altra parte io penso che, nonostante tutte le facilitazioni immaginabili nel campo degli oneri previdenziali, queste disposizioni legislative non avranno risultati pratici fino a che non sarà regolamentato tutto il problema artigianale. Il Ministero dell'industria deve avere pronto il disegno di legge relativo all'apprendistato artigiano.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Se noi approviamo il disegno di legge con i criteri qui esposti oggi, gli artigiani saranno soddisfattissimi.

GRAVA, *relatore*. Onorevole Sottosegretario, il mio pensiero è chiaro: l'efficacia del disegno di legge si deve estendere a tutti gli apprendisti, compresi quelli artigiani; però il terzo comma dell'articolo 8 e gli articoli 21 e 22 tengono a disciplinare la materia dell'apprendistato artigiano in modo tale da rendere presumibile che dopo la loro approvazione non ci sia più bisogno di regolamentare tale materia con un disegno di legge apposito. Bisogna poi definire cosa s'intende per botteghe artigiane o botteghe-scuola e ritengo non sia qui il luogo di farlo, a prescindere dalla difficoltà di una definizione al riguardo.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lasciamo che gli interessati stessi definiscano la propria attività.

GRAVA, *relatore*. E allora non comprendo le difficoltà che si fanno al mio punto di vista in merito agli articoli di legge che ho sopra ricordati; io non intendo certo escludere ora dalle provvidenze previste in questo disegno di legge gli apprendisti artigiani.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io non intendo per nulla oppormi a che le aziende artigiane abbiano una definizione che si possa riferire anche a tutti gli altri effetti nella loro azione e cioè agli oneri sociali e fiscali. Io qui ho affermato soltanto che se stabiliamo una disciplina giuridica, questa vale anche per la bottega artigiana, agli effetti del rapporto di apprendistato.

GRAVA, *relatore*. Allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari